

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

T.A.R. SICILIA – PALERMO - Sezione prima –

RICORSO N. 1319/2019 RG

In ottemperanza a quanto disposto dalla Prima Sezione del TAR Sicilia di Palermo, giusta ordinanza del 04/07/2019 pubblicata il 5 Luglio 2019 n.785, con cui è stata disposta - ai fini dell'integrazione del contraddittorio e ai sensi degli artt. 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c. - la notificazione per pubblici proclami degli atti del giudizio n. 1319/2019 RG, sul sito web istituzionale sul sito web ufficiale dell' Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, si dà avviso di quanto appresso:

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. Sicilia - Palermo, Sezione I, Ricorso n. 1319/2019 RG;

Generalità del ricorrente: MILONE DOMENICA, nata a Milazzo il 02/08/1981, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, con sede in Via A. Isaia Abate n. 17, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), CAP 98051, C.F. MLNDNC81M42F206Q, P. IVA 03476580836, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Paola Maria Bisignani (C.F. BSGPMR75B51F206F), PEC: pbisignani@pec.giuffre.it (censito su ReGinDe), e Fax n.0908967327, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di trasposizione dinanzi al TAR.

Amministrazioni resistenti: Assessorato Regionale delle Attività produttive della Regione Sicilia in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Soggetti controinteressati: Tutti i soggetti inseriti negli elenchi delle domande ammissibili presentate in relazione alla procedura valutativa a sportello di cui alla linea di azione 3.5.1.2 del PO FESR 2014-20120; tali soggetti, non avendo il Servizio 3 artigianato del Dipartimento attività produttive, provveduto alla redazione di un elenco definitivo riepilogativo di tutte le domande ammissibili, sono dettagliatamente indicati nell'elenco pubblicato unitamente al presente avviso, di cui deve ritenersi parte integrante.

Oggetto del procedimento: Con l'atto di costituzione ex articolo 10 del DPR 1199/1971, introitato innanzi al TAR Sicilia Palermo ed iscritto al n. 1319/2019 RG, assegnato alla Prima Sezione interna, la Società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare e, ove occorresse, autorizzazione alla notifica a mezzo di pubblici proclami , i seguenti atti e/o provvedimenti:

- 1) decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive nell'ambito dell'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento del 15 ottobre 2018, numero 1771/3S, - notificato a mezzo pec il 31/10/2018 - con il quale è stato approvato il "Quinto elenco parziale delle istanze non ammissibili" nella parte in cui include la domanda di finanziamento della ricorrente identificata col numero 492 e numero di progetto 098623001230 tra quelle non ammesse al finanziamento, con la seguente motivazione "...è assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)";
- 2) nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31/10/2018, numero di protocollo 59684 del 24/10/2018- ricevuta a mezzo pec il 31/10/2018 – con cui è stato notificato il citato decreto;
- 3) decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 15 ottobre 2018, numero 1770 con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento ed elencate nelle tabelle 1 e 2 (che pure si impugnano) nella parte in cui non include la domanda della ricorrente;
- 4) nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31 agosto 2018, notificata a mezzo pec il 3 settembre 2018, numero 47496 di protocollo con la quale sono stati comunicati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 241/90 i motivi di inammissibilità, ostativi all'accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dalla ricorrente, relativi alla mancata trasmissione della "...documentazione economica e patrimoniale del periodo...";
- 5) verbale – non conosciuto – con il quale la domanda della ricorrente è stata dichiarata non ammissibile in ragione della assenza della "...situazione economica e patrimoniale...";

ove occorresse

- e nei limiti di interesse, del punto 4.4.1 ultimo periodo dell'Avviso del PO FESR 2014/2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 "De Minimis", approvato con D.D.G. del 23 giugno 2017, pubblicato nella G.U.R.S. del 30.06.2017, e successivamente modificato con DDG n. 1795 del 03/08/2017, secondo cui "...nei casi sub I., II. e III., in assenza delle dichiarazioni dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile...", 2 – 2.1 – 1, lett. a) qualora dovesse interpretarsi in relazione al punto 4.4.2 nel senso che anche i soggetti - imprese individuali non tenuti per legge alla redazione di bilanci e/o alla dichiarazione dei redditi, e che non avevano ancora iniziato l'attività, dovevano comunque produrre a pena di inammissibilità la situazione economica e patrimoniale del periodo e, in via subordinata ove interpretato nel senso di escludere la

possibilità di dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e patrimoniale tramite attestazione bancaria e/o ove inteso nel senso di ritenere che le imprese inattive dovevano rendere comunque la dichiarazione negativa, a pena di inammissibilità senza prevedere il soccorso istruttorio;

- ove occorra e nei limiti di interesse, il decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 20 luglio 2018, numero 1120/3S con il quale è stato approvato "...l'elenco parziale di 210 istanze ammesse su 600 per la valutazione della Commissione" nonché di tutti i precedenti e successivi DDG con i quali sono stati approvati gli elenchi parziali delle istanze ammesse per la valutazione e/o ai finanziamenti, nella parte in cui non includono la ricorrente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo comunque annesso, connesso e/o presupposto agli atti impugnati".

Sunto del ricorso:

Avverso i predetti atti sono state svolte le seguenti censure:

I MOTIVO DI RICORSO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ART. 10 LETT B), ART. 10 BIS L. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Il provvedimento di esclusione è illegittimo perché emanato in palese violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, secondo cui "dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".

L'Assessorato resistente, con nota prot. n.47496 del 31.08.2018, trasmessa con pec il 3 settembre 2019, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990, ha dato comunicazione alla ricorrente dell'avvio del procedimento diretto all'esclusione del progetto di investimento. Tale nota è stata riscontrata dalla ricorrente con memoria partecipativa con la quale ha controdedotto dettagliatamente, evidenziando l'erroneità e l'illegittimità dell'esclusione che l'Amministrazione si accingeva a porre in essere sotto diversi, autonomi e concorrenti profili ed, in particolare, evidenziando che la documentazione richiesta non poteva essere prodotta, non avendo ella, al momento della presentazione della domanda, **ancora avviato l'attività ne posto in essere operazioni.**

Con il D.D.G. n. 1771/3S del 15.10.2018, impugnato, l'Assessorato Regionale ha disposto l'esclusione della ricorrente **omettendo del tutto di esaminare la memoria partecipativa della ricorrente del cui invio neppure viene dato atto, nenendo meno all'obbligo sancito dall'art. 10 della L. n. 241/1990,** ossia quello di prendere posizione e valutare adeguatamente le memorie prodotte dagli interessati in seno al procedimento, ove siano pertinenti, come nella specie, obbligo sussistente, per

giurisprudenza costante anche ove non venisse rispettato il termine di dieci giorni trattandosi di termine non perentorio.

II MOTIVO DI RICORSO

**VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE –VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4.4 DELL'AVVISO -
ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - DIVIETO DI AGGRAVIO DEL
PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA -**

L'ipotesi progettuale proposta dalla ricorrente è stata esclusa dal finanziamento de quo perchè: *“E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)...”*. (vedasi pag. 6 dell'elenco delle operazioni non ammesse, posizione n. 492).

Il provvedimento di esclusione è illegittimo, illogico e privo di fondamento sotto diversi profili:

I

La ricorrente è un imprenditore individuale, segnatamente una libera professionista, che al momento della presentazione della domanda di finanziamento non svolgeva ancora alcuna attività ma si proponeva di svolgerla successivamente e subordinatamente alla concessione del finanziamento; difatti, la ricorrente provvedeva all'apertura della partita Iva in data 01 agosto 2017, e proprio al fine di presentare la istanza di finanziamento.

Al momento della presentazione della domanda, **la ricorrente non aveva ancora iniziato l'esercizio dell'attività imprenditoriale come si evince chiaramente dalla stessa domanda di partecipazione e dalla natura stessa del progetto di investimento finalizzato all'acquisto di attrezzature e strumenti senza i quali l'attività professionale della ricorrente NON POTEVA di fatto neppure essere esercitata.**

Orbene la partecipazione alla procedura delle imprese e/o ditte individuali, che come la ricorrente, erano ancora inattive al momento della presentazione della domanda, come ribadito dal TAR Palermo con numerose recentissime pronunce, è perfettamente ammissibile e legittima, non essendo preclusa da alcuna disposizione del bando (cfr TAR PA ord. 85/2019).

Ne discende, che la disposizione di cui all'art. 4.4. dell'avviso non può ritenersi applicabile, a pena di esclusione, anche alle imprese allo stato inattive giacché tale interpretazione, imponendo a tali imprese di produrre un documento di fatto inesistente e di cui non possono essere in possesso in mancanza dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, si traduce di fatto in un vero e proprio divieto di partecipazione di tali imprese, alla procedura di finanziamento non previsto né nell'avviso né nella

normativa regionale e comunitaria di cui l'avviso costituisce attuazione, con conseguente violazione degli artt. 97 e 41 della Costituzione .

E difatti la ricorrente, costituita solo in data 01/08/2017 era al momento della presentazione della domanda (30/09/2017) inattiva, e pertanto, **si trovava nell'impossibilità non solo giuridica ma anche materiale, di potere produrre una situazione patrimoniale ed economica inesistente e di cui non poteva essere in possesso non svolgendo ancora attività imprenditoriale.**

Ne discende che, tale disposizione non può che ritenersi applicabile esclusivamente a quelle imprese che abbiano già iniziato l'esercizio dell'attività imprenditoriale risultando del tutto superfluo e paradossale imporre alle imprese inattive, a pena di inammissibilità la produzione di un documento "che non possono possedere" (cfr *ex multis Tar Sicilia Palermo, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 85, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 123, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 128, Sez. I, 28 gennaio 2019 n.153*).

II

Solo per completezza espositiva, nell'assurda ipotesi in cui la disposizione di cui all'art. 4.4. dovesse interpretarsi nel senso prospettato dall'Assessorato, ovvero sia di ritenere necessaria a pena di esclusione la produzione di un documento che le imprese inattive non POSSONO produrre e/o comunque di un documento riportante valori pari a zero, si osserva che la clausola del bando sarebbe manifestamente illegittima, e sotto tale profilo è stata espressamente impugnata.

Ciò per diverse ragioni.

In primis, perché l'interpretazione offerta dall'Assessorato, si pone in aperta contraddizione con le altre clausole del bando, che pacificamente consentono la partecipazione anche ai soggetti che non svolgono in atto alcuna attività ma si propongono di svolgerla successivamente.

In secundis, la interpretazione illogica della norma offerta dall'Assessorato viola, altresì, i principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, oltre che il principio costituzionale di cui all'art. 97 cost. giacché ritenere obbligatoria a pena di inammissibilità, la produzione di un documento inesistente e/odi un documento predisposto ad hoc riportante (necessariamente) valori pari a zero, costituisce un adempimento sproporzionato, irragionevole, ultroneo, che si traduce in un indebito ed inutile aggravamento del procedimento a carico del privato non giustificato da ragioni di garanzia e/o perseguimento di alcun interesse pubblico.

III

In via ancor più gradata, si osserva che nella fattispecie la deducente ha comunque prodotto documentazione idonea e sufficiente a dimostrare la capacità economico finanziaria della proponente e del progetto di investimento.

Invero la ricorrente ha allegato alla domanda attestazione bancaria della BPER, da cui si evinceva la capacità finanziaria necessaria alla realizzazione del progetto.

Si ribadisce che nella fattispecie siamo in presenza di un'attività d'impresa non ancora avviata, che non poteva quindi costituire utili o perdite; pertanto, l'unica indicazione patrimoniale infatti che poteva essere data, in riferimento a quanto prescritto nel punto 4.4 lett b), relativamente al periodo, poteva riguardare solo il futuro, ovvero il momento in cui tale attività sarebbe stata avviata. Per tale motivo è stato, infatti, prodotto dalla ricorrente un documento dell'istituto bancario BPER che comprovava la bontà finanziaria del progetto della costituenda ditta.

L'istante ha quindi provveduto ad utilizzare accorgimenti ugualmente idonei al conseguimento dell'interesse pubblico della persistenza della regolarità formale della domanda ed ha, comunque, fornito all'amministrazione documentazione equipollente rispetto ad un documento richiesto che si ripete, di fatto ERA insistente e non poteva essere prodotto in assenza di attività imprenditoriale.

Nella fattispecie, pertanto, le informazioni relative alla capacità economica dell'impresa, che la situazione economico patrimoniale che avrebbe dovuto attestare, sono state comunque fornite dalla deducente, ed inoltre erano immediatamente evincibili dalla documentazione allegata alla domanda in sede di partecipazione all'avviso e segnatamente attraverso la attestazione bancaria della BPER.

Peraltro, tali circostanze avrebbero potuto essere apprezzate dall'amministrazione con una corretta istruttoria della domanda e delle controdeduzioni, che, nella fattispecie è stata pretermessa; ciò inficia il provvedimento di esclusione anche sotto il profilo della carente e/o omessa istruttoria.

III MOTIVO DI RICORSO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. ART. 6 lett. a) e b) L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', RAGIONEVOLEZZA E FAVOR PARTECIPATIONIS

In via subordinata, nell'assurda ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'art. 4.4. sia applicabile anche alle imprese inattive e che le stesse fossero onerate di produrre una situazione economica e patrimoniale relativa ad una attività inesistente, e quindi pari a zero, si evidenzia che la clausola del bando ed il provvedimento impugnato sono illegittimi nella misura in cui richiedono tale produzione a pena di inammissibilità senza consentire il ricorso al c.d. soccorso istruttorio.

Invero, tenuto conto che la ditta proponente era inattiva e che la stessa aveva, comunque, prodotto documentazione idonea a comprovare la bontà economico finanziaria del progetto, l'amministrazione, ove ritenuta necessaria la produzione della situazione economico e patrimoniale

sebbene con valori pari a zero, avrebbe dovuto e potuto, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 sollecitare e richiedere tale produzione documentale.

La sanzione della inammissibilità comminata dal bando per l'omessa produzione di tale simulacro di documento da parte delle imprese inattive, risulta infatti del tutto illegittima per violazione dei principi di proporzionalità ragionevolezza e favor participationis, per quanto già dedotto al superiore motivo cui integralmente di rinvia.

Stato attuale del procedimento: il suddetto ricorso n. 1319/2019 RG, ai fini della trattazione dell'istanza cautelare, è stato chiamato all'udienza camerale del 04 Luglio 2019. Il TAR Palermo con ordinanza numero 753/2019 ha accolto la misura cautelare richiesta fissando la trattazione della controversia per l'udienza pubblica del 2 Luglio 2020 e autorizzando l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami "*...disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell' Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi dell'elenco definitivo imprese ammissibili; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T....".=*

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1319/2019) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo.

Sul sito web ufficiale dell' Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, vengono pubblicati unitamente, al presente avviso, si da farne parte integrante anche:

- 1) L'istanza di notifica per pubblici proclami indirizzata all'Assessorato regionale attività produttive e al Dipartimento attività produttive ;
- 2) L'atto di costituzione ai sensi dell'articolo 10 DPR 1199/1971,

3) l'ordinanza n. 785/2019 ;

4) l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati nei cui confronti viene integrato il contraddittorio.

Barcellona P.G. 11/07/2019

Avv. Paola Maria Bisignani